

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4283 del 23/08/2018
Oggetto	FC13T0047. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO NEL COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI. USO: ATTRAVERSAMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4484 del 23/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO NEL COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI
USO: ATTRAVERSAMENTO
PRATICA: FC13T0047

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia – Romagna n. 15759 del 31/10/2014 con cui è stata rilasciata con scadenza al 30/10/2033 a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (P.IVA 02482630403) la concessione per l’occupazione dell’area demaniale, individuata catastalmente al Fg. n. 78 antistante i mapp. n. 702 – 703 e al Fg. 77 antistante il mapp. n. 13 del Comune di Cesena (FC), in attraversamento del fiume Savio con tubazioni con condotta per acquedotto e condotta per fognatura nera;

PRESO ATTO che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 18/06/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/9695 in pari data, il Sig. Govi Guido (C.F. GVOGDU61P16F257R) residente nel Comune di Forlì, in qualità di amministratore delegato della Società ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI ha chiesto la **variante sostanziale** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 15759/2014 per l’occupazione dell’area demaniale in alveo del Fiume Savio e individuata catastalmente al Fg. 72 antistante i mapp. 551 – 114 e al Fg. 78 antistante i mapp. 702 – 703 - 706 del Comune di Cesena (FC) per la realizzazione delle seguenti opere idrauliche:

- rivestimento dell’alveo e delle scarpate con massi ciclopici cementati in cls. Per la protezione delle condotte e per la stabilizzazione del fondo dell’alveo in corrispondenza del ponte e a valle dello stesso per complessivi 23 m longitudinalmente il corso d’acqua;
- protezione della pila centrale del ponte, che a lavori ultimati risulterà al centro dell’alveo, mediante rivestimento con massi ciclopici in cls;
- profilatura della sezione idraulica a monte e valle del ponte, in sponda destra, per una lunghezza complessiva di 150 m circa;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 207 del 11/07/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2637 del 24/07/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/12172, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all’art. 6 del disciplinare parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/13246 del 22/08/2018;

4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 07/05/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha già versato il deposito cauzionale pari a € 1132,10 in data 26/09/2014;

RICHIAMATA la nota protocollo PG/2011/22210 del 26/01/2011 inviata alla Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia – Romagna, Giuseppe Bortone che afferma: *“Con riferimento al pagamento dei canoni connessi all'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico con infrastrutture di Codesta Società si conferma che è applicabile a tali occupazioni il disposto della deliberazione n. 913 del 2009 che prevede di esentare dal canone di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile. Si ritiene infatti che Romagna acque sia ascrivibile a detta ultima categoria ---omissi---”*:

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter confermare la scadenza della concessione al 30/10/2033;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Società ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI – P.IVA 00337870406 con sede legale nel Comune di Forlì (FC) la **variante sostanziale** della concessione (**FC13T0047**) rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 15759/2014 per l'occupazione dell'area demaniale in alveo del Fiume Savio e individuata catastalmente al Fg. 72 antistante i mapp. 551 – 114 e al Fg. 78 antistante i mapp. 702 – 703 - 706 del Comune di Cesena (FC) per la realizzazione delle seguenti opere idrauliche:
 - rivestimento dell'alveo e delle scarpate con massi ciclopici cementati in cls. Per la protezione delle condotte e per la stabilizzazione del fondo dell'alveo in corrispondenza del ponte e a valle dello stesso per complessivi 23 m longitudinalmente il corso d'acqua;
 - protezione della pila centrale del ponte, che a lavori ultimati risulterà al centro dell'alveo, mediante rivestimento con massi ciclopici in cls;
 - profilatura della sezione idraulica a monte e valle del ponte, in sponda destra, per una

lunghezza complessiva di 150 m circa;

2. **di confermare la durata della concessione per un periodo non superiore ad anni 19 ovvero fino al 30/10/2033;**
3. di mantenere il deposito cauzionale di € 1132,10, che risulta già versato in data 26/09/2014;
4. di confermare l'esenzione dal pagamento del canone annuale in base a quanto disposto dalla nota protocollo PG/2011/22210 del 26/01/2011 inviata alla Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia – Romagna, Giuseppe Bortone;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2637 del 24/07/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni ed i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC13T0047 a favore della Società ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI – P.IVA 00337870406 con sede legale nel Comune di Forlì (FC)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la **variante sostanziale** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 15759/2014 per l'occupazione dell'area demaniale in alveo del Fiume Savio e individuata catastalmente al Fg. 72 antistante i mapp. 551 – 114 e al Fg. 78 antistante i mapp. 702 – 703 - 706 del Comune di Cesena (FC) per la realizzazione delle seguenti opere idrauliche:

- rivestimento dell'alveo e delle scarpate con massi ciclopici cementati in cls. Per la protezione delle condotte e per la stabilizzazione del fondo dell'alveo in corrispondenza del ponte e a valle dello stesso per complessivi 23 m longitudinalmente il corso d'acqua;
- protezione della pila centrale del ponte, che a lavori ultimati risulterà al centro dell'alveo, mediante rivestimento con massi ciclopici in cls;
- profilatura della sezione idraulica a monte e valle del ponte, in sponda destra, per una lunghezza complessiva di 150 m circa.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data del presente atto e avrà durata sino al **30/10/2033**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.1132,10.
2. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpa non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in

particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2637 del 24/07/2018 sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

1. *“- OMISSIS - la durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni demaniali.*

2. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*

3. *Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare.*

4. *Le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma del Ing. Stefano Zanchini che di seguito si elencano puntualmente:*

E03H: Relazione attraversamento fiume Savio - Variante

T08ia: Attraversamento in sottopasso fiume Savio – CTR – Estratto catastale e stralcio di progetto

T08ib: Attraversamento in sottopasso fiume Savio – Sezioni e particolari

T08ic: Attraversamento in sottopasso fiume Savio – Piani quotati stato di fatto e di progetto

5. *Gli allegati di cui sopra sono da intendersi tutti parte integrante del presente Nulla Osta, anche se non materialmente allegati.*

6. *Le tubazioni saranno dimensionate, messe in opera e protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dai condotti che possano causare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua.*

7. *Le tubazioni interrato, prive di bauletto in cls., dovranno essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando questo Servizio totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.*

8. *Le condotte interrato saranno segnalate con tabelle recanti le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc.) posizionate in superficie in accordo col personale del Servizio Area Romagna – sede di Cesena, in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua.*

9. *La protezione in massi ciclopici che interessa tutto l'alveo del corso d'acqua, per una lunghezza di circa 25 m, oltre ai setti verticali opportunamente previsti a monte e valle, allo scopo di evitare lo scalzamento delle condotte interrato, dovrà essere adeguatamente raccordata, sempre a monte e a valle, con il fondo alveo esistente.*

10. Questo Servizio si riserva, in ogni caso, la facoltà di prescrivere gli interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
11. Il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
12. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
13. L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena seguirà le fasi esecutive dei lavori impartendo eventualmente le modifiche non sostanziali e le migliorie di cui si dovesse ravvisare la necessità;
14. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;
15. Il concessionario dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna – sede di Cesena il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail). Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, morena.battistini@regione.emilia-romagna.it;
16. Il concessionario dovrà anche prevedere un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni. Il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato al Servizio Area Romagna – sede di Cesena prima dell'inizio dei lavori;
17. La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna, e alle specie vegetali presenti nella zona.
18. In particolare, ai sensi della L.R. 07 novembre 2012, n. 11, dovrà essere acquisito il parere dall'ente territorialmente competente alla tutela della fauna ittica, in considerazione del fatto che l'intervento prevede opere che attraversano completamente il corso d'acqua.
19. Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali;
20. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.
21. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.
22. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel

periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori manutentori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – sede di Cesena per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.

23. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, oltre che i lavori di manutenzione ordinaria delle opere. Il materiale, eventualmente accumulatosi a seguito di eventi di piena, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente.

24. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

25. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

26. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

27. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile comunali. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile del Comune territorialmente competente. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica;

28. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o

per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

29. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

30. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

31. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta.

32. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

33. La violazione delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel presente provvedimento sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti ed eventualmente con la revoca del presente nullaosta.- OMISSIS -"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.